

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 192 del 10 Febbraio 2020

PROROGA DEL TERMINE DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – CIG 75895284 A2 STIPULATO TRA IL COMMISSARIO DELEGATO E RANDSTAD ITALIA SPA

(1) Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020 e l'art. 15 comma 6 del D.L. 30/12/2019 n. 162 che ha prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 2021;

(2) Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

(3) Richiamato l'accordo quadro relativo al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna – CIG 75895284 A2 stipulato tra il Commissario Delegato e Randstad Italia Spa sottoscritto in data 13 giugno 2019, repertorio RPI/2019/251 in pari data, che ha dato avvio al servizio a far data dal 16/06/2019; con inizio contratti di somministrazione in data 17/06/2019;

(4) Dato atto che:

- a. in base all'accordo quadro citato lo stesso non è fonte di obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del fornitore, che nasceranno solo con l'emissione dei relativi ordini di fornitura;
- b. in base all'art. 4 Oggetto – il fornitore si è obbligato irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione di fornire i servizi il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile (valore massimo dell'Accordo quadro) pari a euro 36.000.000,00 IVA inclusa;
- c. in base all'art. 8 Durata, l'accordo quadro “fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'art. 4, comma 8 “avrà durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2019;
- d. in base all'art. 7 la durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dell'Amministrazione, fino ad ulteriori 12(dodici) mesi, nell'ipotesi in cui
 - i. l'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto flessibile di cui al DL 24 giugno 2016, n. 113, sia prorogato, e autorizzato da norma primaria, oltre il 2019
 - ii. alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.
- e. è escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro
 - (5) Considerato che:
 - a. il contratto ha avuto esecuzione dal 17 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 mediante ordinativi di fornitura per un importo totale di € 9.116.000,00 circa;
 - b. non è stato quindi raggiunto il limite contrattuale previsto dall'accordo quadro;
 - (6) Richiamato:
 - a. l'art. 1 comma 1001 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone: “Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020 »;
 - b. l'art. 3-bis comma 2 del dl 113/2016 che risulta pertanto con la seguente formulazione “Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza. ((Al personale assunto ai

sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché' all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento)). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

(7) Dato atto che con nota del Commissario del 2/12/2019 – CR /2019/28167, in forza della citata normativa di cui ai precedenti punti a. e b. si è provveduto a comunicare la volontà di prolungare il termine di esecuzione dell'accordo quadro fino al 31/12/2020;

(8) Preso atto della nota di Randstad Italia Spa del 13 dicembre 2019 – prot. CR/2019/29316 del 16/12/2019;

(9) Dato atto che:

- a. sono stati effettuati i controlli previsti dall'art.83 del D.lgs.50/2016 e ss.mm
- b. con comunicazione CR/2020/2587 del 05/02/2020 è stata acquisita l'appendice alla polizza fideiussoria n. 00002135 rilasciata dalla compagnia Liberty Mutual Insurance Europe SE a titolo di cauzione definitiva che ne proroga la validità al 31/12/2020

(10) Considerato che la proroga in oggetto per l'anno 2020 comporterà una spesa stimata in Euro 18 milioni che trova copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, sull'autorizzazione di spesa di cui all' l'art. 1 comma 1001 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sopra citato;

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente riportati,

1. di prendere atto della volontà manifestata di prolungare il termine di esecuzione dell'Accordo Quadro relativo al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna – CIG 75895284 A2 stipulato tra il Commissario Delegato e Randstad Italia Spa sottoscritto in data 13 giugno 2019, repertorio RPI/2019/251 in pari data, sino al 31/12/2020, volontà manifestata con propria nota del 2/12/2019 e della conseguente accettazione di tale proroga di Randstad Italia Spa;
2. di dare atto che la spesa prevista per l'anno 2020 stimata in Euro 18 milioni trova copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, sull'autorizzazione di spesa di cui all' l'art. 1 comma 1001 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
3. di dare atto infine che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m. e della normativa vigente in materia.

Bologna.

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente